

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIMERCATE MB VIA KENNEDY 19
Numero REA: MB - 1442528
Codice fiscale: 02399480967
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO <u>"A"</u> Al. N° <u>26578/18417</u> DI REP.RIO -----STATUTO COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.----- -----TITOLO I----- -----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA----- -----Art. 1 (Costituzione e denominazione)----- E' costituita la società Cooperativa Sociale, con sede nel co- mune di Vimercate (MB), denominata "COOPERATIVA SOCIALE AERIS A. R.L."----- La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà, in Italia ed Europa, istituire e/o sopprimere, centri operativi, sedi secondarie, succursali, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze.----- -----Art. 2 (Durata)----- La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà es- sere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, sal- vo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.----- -----TITOLO II----- -----SCOPO - OGGETTO----- -----Art. 3 (Scopo mutualistico)----- La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia- le dei cittadini, ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della leg- ge 381/91.----- La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. - 1 -	 Paolo Panzeri NOTAIO
--	---

	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.-----	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, promuove un equilibrato rapporto di cooperazione at-	
	tiva con gli altri soggetti della comunità locale sia pubblici	
	che privati, ed in particolare con gli organismi del terzo	
	settore, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese	
	sociali, su scala locale, nazionale e internazionale.-----	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-	
	ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei	
	soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa,	
	operando nel rispetto dell'ambiente e in direzione della ridu-	
	zione della sua impronta ecologica.-----	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	- 2 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-----

La cooperativa si propone nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

La Cooperativa, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione può aderire ad Organismi economici e/o Sindacali.-----

-----Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:---

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive

modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, nello specifico: progettazione e gestione di interventi, progetti, servizi finalizzati all'inclusione sociale, al benessere, all'accoglienza ed integrazione umanitaria, nonché gestione di spazi e/o alloggi con lo scopo di condivisione e generazione di autonomia, rivolti a:-----

- minori, giovani e famiglie-----

- persone con disabilità-----

- adulti e adulti in situazione di fragilità-----

- anziani-----

- migranti/stranieri;-----

b) attività e servizi socio-sanitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad un'utenza in situazioni di fragilità;-----

c) interventi e prestazioni sanitarie;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale ed educativo, anche attraverso attività editoriali, radiofoniche e multimediali;-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-

tivo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della po-

vertà educativa;-----

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel

mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'art. 2 comma 4 Legge 112 del 3 luglio 2017;-----

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 48 del

Decreto Legislativo n. 159 del 2011.-----

In relazione a ciò la cooperativa potrà operare con enti pub-

blici e privati, anche in forma di consorzi, contratti di re-

te, associazioni di impresa. Potrà partecipare a bandi di fi-

nanziamento e/o appalti.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme

di legge ed in linea con il proprio Codice Etico, la Coopera-

tiva potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle

sopra elencate, nei limiti e secondo le modalità previste dal-

le vigenti norme di legge, nonché potrà compiere tutti gli at-

ti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mo-

biliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od

utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia

direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime com-

presa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, at-

trezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi so-

ciali. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.-----

Il Consiglio di Amministrazione è quindi autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.-----

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-



Paolo Panzeri
NOTAIO

vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Art. 5 (Soci cooperatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.-----

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;-----

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-

vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;-----

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.-----

Possano essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.--
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.-----

-----Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di



Paolo Panzeri
NOTAIO

completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-

re al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-

le, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Ammi-

nistrazione al momento dell'ammissione e comunque per un ter-

mine non superiore a 18 (diciotto) mesi.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del

bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere

eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del

presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-

le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-

no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-

porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del

suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo

11 del presente statuto:-----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-

menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-

perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione

all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio
inserimento nell'organizzazione aziendale.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di
Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento
della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
di cui all'articolo 5 del presente statuto.-----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-
ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del
Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei
soci cooperatori.-----

-----Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-
siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,
se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio, da-
ta e luogo di nascita, codice fiscale, contatto telefonico mo-
bile, indirizzo di posta elettronica certificata se posseduta
o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;---



Paolo Panzeri
NOTAIO

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;--

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;-----

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;-----

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.--

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;--

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.-----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;-----

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.-----

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, il contatto telefonico mobile, l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda



Paolo Panzeri
NOTAIO

da secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----Art. 8 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:-----
- del capitale sottoscritto;-----
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;---

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.-----

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e



Paolo Panzeri
NOTAIO

nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-
terni.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-
lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-
nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-
rativa.-----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-
lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-
missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-
fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.--

-----Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se
il socio è persona fisica;-----

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquida-
zione, se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e
fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-
dere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta
al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso

per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la
Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in
dettaglio in apposito regolamento;-----

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
Cooperativa.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano
decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in
cooperativa.-----

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.---

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il
Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta
giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti die-

ci giorni la relativa comunicazione al socio mediante racco-
mandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il so-
cio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.---

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di
preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o



Paolo Panzeri
NOTAIO

nei contratti di lavoro instaurati.-----

-----Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-
strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-
fronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti
per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che ab-
bia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la
cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato
in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso
di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la
fruizione dei servizi;-----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-
rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-
stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,
salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare
al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;--

c) per la mancata partecipazione all'assemblea per più di tre
volte consecutive, senza giustificato motivo, da motivare per
iscritto alla Cooperativa, prima della costituzione dell'uffi-
cio di registrazione dei partecipanti all'assemblea;-----

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazio-
ne, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore del-

le azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;-----

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;-----

g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa.-----

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante raccomandata a mano con relativa ricevuta.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.-----

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.-----

-----Art. 12 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni inte-



Paolo Panzeri
NOTAIO

ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con

le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risultino gli aventi diritto.-----

-----Art. 13 (Rimborso delle azioni)-----

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-

sivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente ri-

valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-

tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al

capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-

de il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprap-

prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della

Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del

capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del

codice civile.-----

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclu-

sione del socio.-----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni

dall'approvazione del bilancio.-----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-

sponsabilità dei soci cessati)-----

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente

articolo 13, la Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo



Paolo Panzeri
NOTAIO

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----Art. 15 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

-----Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.-----

L'azione ha un valore nominale pari a Euro 100,00 (cento virgola zero zero), dovranno essere sottoscritte almeno cinque azioni.-----

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, numero uno, lettera b) del presente statuto.-----

-----Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19.-----

-----Art. 18 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione in favore dei soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.-----

-----Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)-----

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;-----
b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul



Paolo Panzeri
NOTAIO

fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in
proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito
dai soci cooperatori;-----

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un
terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;-----

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti, in
relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati, come se-
gue:-----

- ogni 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro di capita-
le versato un voto fino ad un massimo di cinque voti, qualun-
que sia l'ammontare del conferimento effettuato.-----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono
superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-
presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque moti-
vo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno
computati applicando un coefficiente correttivo determinato
dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti
per legge e il numero di voti da essi portati;-----

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 an-
ni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza
del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica
del recesso stesso.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Art. 20 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

a) da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

L'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;-----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), per un numero non inferiore a cinque, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;-----

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;----

4) dalla riserva straordinaria;-----

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.-----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-

to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.-----

-----Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.-----

-----Art. 22 (Bilancio d'esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.---

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a

	quella stabilita dalla legge;-----	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;-----	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.-----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.-----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.-----	
	-----Art. 23 (Ristorni)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.-----	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	- 26 -	

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-	
lamento da approvare ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	
ma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
singularmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-	
goria di soci cooperatori.-----	
Per i soci lavoratori si terrà conto di:-----	
- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,-----	
- qualifica professionale,-----	
- compensi erogati,-----	
- tempo di permanenza in cooperativa,-----	
- tipologia del rapporto di lavoro.-----	
Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
servizi forniti e remunerati nell'esercizio.-----	
I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale pos-	
- 27 -	

	seduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni	
	di sovvenzione.-----	
	-----TITOLO VI-----	
	-----ORGANI SOCIALI-----	
	-----Art. 24 (Organi sociali)-----	
	Sono organi della cooperativa:-----	
	a) l'Assemblea dei soci;-----	
	b) il Consiglio di Amministrazione;-----	
	c) il Collegio dei Sindaci se nominato.-----	
	-----Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)-----	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----	
	L'Assemblea ordinaria:-----	
	a) Approva il bilancio e destina gli utili;-----	
	b) Approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal De-	
	creto Legislativo n. 112 del 2017;-----	
	c) Delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori;-----	
	d) Procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministra-	
	zione;-----	
	e) Procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste	
	dalla legge;-----	
	f) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisio-	
	- 28 -	

ne legale dei conti;-----

g) Delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi
dell'articolo 23 del presente statuto;-----

i) Delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;-----

j) Approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-
sto dall'articolo 6 Legge 142/01 e gli eventuali regolamenti
interni;-----

k) Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei
Sindaci;-----

l) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-
petenza dalla legge e dal presente statuto.-----

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:-----

1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo
scioglimento della Cooperativa;-----

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi
poteri;-----

3) le altre materie indicate dalla legge.-----

-----Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)-----

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione,
con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e
l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-
re fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-
semblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riu-
nirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede so-
ciale, purché in Italia.-----

	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci, alme-	
	no 10 giorni prima dell'assemblea, tramite PEC, lettera racco-	
	mandata A/R, anche consegnata a mano, o altri mezzi, inclusi	
	la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci ed	
	il sistema gestionale di cooperativa, a condizione che sia ga-	
	rantita la prova dell'avvenuto ricevimento.-----	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante la	
	pubblicazione dell'avviso di convocazione sul quotidiano loca-	
	le "Il Giorno".-----	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 22.-----	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappre-	
	sentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.---	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.-----	
	-----Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)-----	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	- 30 -	

naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-
presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al
voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-
dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei
soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti
o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del
giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penul-
timo comma del successivo articolo 28.-----

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato,
e la liquidazione, sulla trasformazione ove consentita dalla
legge, sulla scissione o sulla fusione, sul Regolamento inter-
no previsto dalla Legge n. 142/2001 ed eventuali successive
modifiche, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre
quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.---

-----Art. 28 (Voto ed intervento)-----

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee
hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei
versamenti delle azioni sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore, sia esso persona fisica o persona
giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.---

	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere valida-	
	mente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o vi-	
	deoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo col-	
	legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci, ed in particolare a condizione che:-----	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;-----	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;-----	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio video-	
	conferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il	
	luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente	
	il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.-----	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	- 32 -	

re o Sindaco della Cooperativa.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
tante in bianco.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-
presa.-----

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal
loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-
simi designato.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'al-
zata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,
legalmente consentito.-----

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza
relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro me-
todo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.-----

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto fa-
cendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento
assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in oc-
casione delle singole assemblee.-----

-----Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-
za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea

	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.-----	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.-----	
	-----Art. 30 (Consiglio di amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea che	
	ne determina, di volta in volta, il numero.-----	
	La maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra so-	
	ci cooperatori, gli altri membri del Consiglio di amministra-	
	zione potranno essere scelti tra le altre categorie di soci o	
	tra non soci.-----	
	Ciascun socio ha il diritto di presentare la propria candida-	
	tura, secondo le modalità definite nel Regolamento Interno,	
	che normerà anche le modalità attraverso le quali il Consiglio	
	di Amministrazione si impegna a favorire il rinnovo delle ca-	
	riche sociali.-----	
	L'assunzione della carica da parte di soggetti non soci, è su-	
	bordinata al possesso dei requisiti di professionalità e indi-	
	pendenza: dovranno aver maturato un'esperienza almeno trienna-	
	le in attività di Amministrazione o controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese analoghe. Non essere legati alla so-	
	cietà da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo	
	- 34 -	

di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono
l'indipendenza.-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-
dente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in
merito l'Assemblea. Non possono assumere la carica di Presi-
dente i rappresentanti di società costituite da un unico socio
persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con sco-
po di lucro.-----

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo
superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica.-----

Gli Amministratori sono rieleggibili ma non per più di 5 (cin-
que) mandati consecutivi.-----

-----Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-
ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-
ti all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-
prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste
dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previ-
sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-
sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che
incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più

	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----	
	Perlomeno ogni 3 (tre) mesi gli organi delegati devono riferi-	
	re agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coo-	
	perativa e dalle sue controllate.-----	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministra-	
	zione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Con-	
	siglieri.-----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, e-mail	
	da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei	
	casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consi-	
	glieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.-----	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.-----	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	- 36 -	

do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.---

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spettano comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente del Consiglio di Amministrazione se assente in base a

	come ha votato chi presiede la seduta.-----	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-	
	ri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----	
	---Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)---	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituir-	
	li nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non	
	ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del	
	Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.-----	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Con-	
	siglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata	
	d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	- 38 -	

carica fino alla sua sostituzione.-----

-----Art. 34 (Compensi agli Amministratori)-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-
nistratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale,
se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Am-
ministratori investiti di particolari cariche.-----

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-
tamento di fine mandato.-----

-----Art. 35 (Rappresentanza)-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-
sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.--

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle
deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-
li, Istitutori e Procuratori Speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente più anziano
per ruolo ed in subordine per anzianità in cooperativa, la cui
firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento
del Presidente.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti
delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali
procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-
glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-

	slative vigenti al riguardo.-----	
	-----Art. 36 (Collegio Sindacale)-----	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in posses-	
	so dei requisiti previsti dalla legge.-----	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.-----	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.-----	
	Essi sono rieleggibili.-----	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.-----	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea an-	
	che l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso	
	deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.-----	
	La presenza alle riunioni del collegio sindacale può avvenire	
	anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddi-	
	sfatte le seguenti condizioni:-----	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	- 40 -	

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

2. che sia consentito al sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.---

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

-----Art. 37 (Revisione legale dei conti)-----

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.-----

-----TITOLO VII-----

-----CONTROVERSIE-----

-----Art. 38 (Clausola arbitrale)-----

	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/2003, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia pre-	
	visto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.-----	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.-----	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione.-----	
	-----Art. 39 (Arbitri e procedimento)-----	
	Gli arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	- 42 -	

	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;---	
	b) tre, per le altre controversie;-----	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
	mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.-----	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.-----	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.-----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.-----	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	- 43 -	

	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.-----	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.-----	
	-----TITOLO VIII-----	
	-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----	
	-----Art. 40 (Scioglimento anticipato)-----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----	
	-----Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)-----	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	- 44 -	

ziale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente

ordine:-----

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sov-
ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-
colo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora
corrisposti;-----

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci coo-
peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-
ticolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non anco-
ra corrisposti;-----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio
1992, n. 59.-----

-----TITOLO IX-----

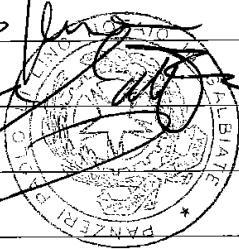
-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Art. 42 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni

	dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.-----	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)-----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile,	
	la Cooperativa:-----	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;---	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;---	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;-----	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----	
	-----Art. 44 (Rinvio)-----	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.-----	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	- 46 -	

civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a
norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in
quanto compatibili, le norme delle società per azioni.-----

Awardafranchi
Gihleyping
Cucchi


-

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, D.LGS 7 MARZO
2005 N. 82 CHE SI RILASCIATA PER USO DEPOSITO AL REGISTRO DELLE
IMPRESE-----

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE MODELLO UNI-
CO INFORMATICO-----

Galbiate, lì 21 ottobre 2022-----